

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 settembre 2009, n. 0247/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Beneficiari
Articolo 3	Segnalazione dei casi
Articolo 4	Selezione dei beneficiari
Articolo 5	Misura e concessione del contributo
Articolo 6	Ripartizione delle risorse
Articolo 7	Comunicazione ed erogazione
Articolo 8	Norme transitorie e finali
Articolo 9	Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 10, comma 73, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009):

- a) l'utilizzo del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazione di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (Fondo), di cui all'articolo 10, comma 72, della legge regionale 17/2008;
- b) le modalità di concessione ed erogazione delle relative risorse agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Beneficiari dei contributi finanziati dal Fondo sono le persone in condizione di grave disabilità trattate a domicilio, che necessitano di un'assistenza integrata, continua per ventiquattro ore su ventiquattro e di elevatissima intensità.

2. In via sperimentale, il Fondo viene destinato, secondo le priorità indicate all'articolo 4, al sostegno delle attività di cura e assistenza a favore di persone con:

- a) gravissime cerebrolesioni, conseguenti a danno cerebrale di origine traumatica o di altra natura che ha determinato una condizione di coma, più o meno protratto, a cui sono conseguite disabilità sensoriali, motorie, cognitive e comportamentali

- permanenti e di norma associate a stato vegetativo o di minima coscienza che condizionano un quadro di totale non autosufficienza;
- b) mielolesioni, con un danno al midollo spinale di origine traumatica o di altra natura con livello neurologico da C1 a C4 che ha determinato una tetraplegia, con gravissimo e permanente deficit funzionale motorio e viscerale;
 - c) gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche comportanti situazioni di totale dipendenza e necessità di assistenza nella cura di sé, nella mobilità, nonché di supervisione continuativa nell'arco delle ventiquattro ore, limitatamente, per quanto riguarda le patologie neurologiche esordite in età adulta, alle sole patologie neurologiche involutive in fase avanzata;⁽¹⁾

3. Ai fini del presente regolamento non sono considerate⁽²⁾ le patologie cerebrali degenerative comportanti stati di demenza.

(1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/10/2010, n. 0215/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(2) Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/10/2010, n. 0215/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

Art. 3 (Segnalazione dei casi)

1. Ai fini della selezione di cui all'articolo 4, le Aziende per i servizi sanitari (ASS), in raccordo con i distretti sanitari, in collaborazione con gli ambiti distrettuali e anche sulla scorta di eventuali indicazioni e strumenti messi a punto dalla Direzione per favorire l'utilizzo di modalità di scelta omogenee a livello territoriale, segnalano alla Regione, entro il termine del 30 marzo di ciascun anno, i nominativi delle persone che si trovano nelle condizioni individuate all'articolo 2, fornendo per ognuna tutta la documentazione necessaria alla valutazione selettiva, con particolare riguardo agli aspetti connessi con il carico assistenziale.⁽¹⁾

2. Le ASS effettuano la segnalazione di cui al comma 1 su richiesta degli interessati o dei loro familiari oppure in via autonoma, previa acquisizione del necessario consenso. La segnalazione evidenzia il distretto di appartenenza nonché l'eventuale utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile (FAP) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35 e successive modifiche.

(1) Per l'anno 2010 il termine per la segnalazione dei casi previsto dal c.1, viene riaperto e viene fissato entro 10 giorni dall'entrata in vigore del DPRReg. 215/2010 (B.U.R. 13/10/2010, n., 41). I casi segnalati ai sensi e nei termini indicati al comma 1 vengono valutati al fine della predisposizione di apposita graduatoria, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite all'articolo 4 del Regolamento di cui al DPRReg. 247/2009. Nei confronti dei casi ammessi al beneficio, il contributo viene riconosciuto e concesso a far data dal 1° agosto 2010, purchè il requisito di gravissima disabilità sia presente già a tale data, oppure, se insorto successivamente, dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento. Le risorse necessarie all'erogazione dei contributi spettanti all'utenza ai sensi del comma 2 sono trasferite agli Enti gestori del servizio sociale dei comuni sulla base degli importi territorialmente spettanti.

Art. 4
(Selezione dei beneficiari)

1. La Direzione centrale salute e protezione sociale, di seguito denominata “Direzione”:

- a) verifica che i casi segnalati ai sensi dell’articolo 3 rientrino nelle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2;
- b) predispone, nei limiti delle risorse disponibili e della capienza delle stesse in relazione all’applicazione di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 5, la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) dando priorità, nell’ordine, alle seguenti fasce di età
 - 1.1 0-25 anni;
 - 1.2 > 25-60 anni;
 - 1.3 > 60 anni;
 - 2) attribuendo ulteriore priorità, all’interno di ciascuna delle fasce d’età di cui punto 1), alle situazioni richiedenti l’utilizzo di strumenti e ausili per la ventilazione e la comunicazione.

2. Al fine di coadiuvare la Direzione nella predisposizione della graduatoria di cui al comma 1 è costituita, con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale, una commissione consultiva composta da tre soggetti indicati dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale, esperti nel trattamento degli stati di cui al comma 2 dell’articolo 2. La commissione consultiva assiste la Direzione nella predisposizione della graduatoria di cui al comma 1, anche proponendo l’adozione e l’applicazione di criteri di selezione aggiuntivi.

3. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare di 60.000 euro.

Art. 5
(Misura e concessione del contributo)

1. La misura annua del contributo, da rapportare a mese in caso di erogazioni per periodi inferiori all’anno, è stabilita e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale all’interno della fascia 9.000-13.800 euro annui, in base alle risorse finanziarie disponibili.

2. Il contributo è concesso dal mese successivo a quello della predisposizione della graduatoria di cui all’articolo 4.

3. Il contributo è cumulabile con i benefici del FAP fino ad un limite massimo complessivo successivamente stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 6
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse stanziare a bilancio vengono ripartite, per la successiva concessione agli aventi titolo, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo le seguenti modalità:

- a) una quota, a titolo di acconto, calcolata tenendo conto della numerosità dei casi in carico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalati per conferma alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, e dell'entità dell'importo di cui all'articolo 5⁽¹⁾, comma 1;
- b) un'ulteriore quota a sostegno dei nuovi casi ammessi a beneficio ai sensi dell'articolo 4, calcolata sulla base degli importi territorialmente spettanti.

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/10/2010, n. 0215/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

Art. 7

(Comunicazione ed erogazione)

1. La Direzione comunica alle ASS e agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni i nominativi delle persone inserite nella graduatoria di cui all'articolo 4, appartenenti al territorio di competenza.

2. Gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni erogano i contributi agli aventi titolo con cadenza mensile.

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la segnalazione di cui all'articolo 3, comma 1, è effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, le risorse disponibili a bilancio sono concesse, per la successiva erogazione agli aventi titolo, agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni in misura pari al totale degli importi spettanti a livello territoriale in relazione alla graduatoria di cui all'articolo 4, maggiorata delle somme necessarie a garantire la copertura dei costi derivante dall'applicazione del comma 4.

3. Il sede di prima applicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il contributo è concesso dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nei confronti dei beneficiari già titolari di contribuzione erogata a carico del FAP, il beneficio economico di cui all'articolo 5 viene concesso dal primo gennaio 2009 o, in caso di attribuzione del FAP in data successiva, da quest'ultima data.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.